

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 14,30, presso la sede della Cassa Edile in viale R. Franci n. 18 - Siena

tra

- Ance Siena, rappresentata dal Presidente della Sezione Edili, Andrea Tanzini, dal vice Presidente Corrado Benocci e dal Presidente della Cassa Edile Giannetto Marchettini;

e


- la FENEAL-UIL Siena-Arezzo, rappresentata dal Segretario Generale, Roberto Colangelo;

- la FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, rappresentata dal Responsabile Territoriale, Gilberto Pittarello e Francesca Centrone;


- la FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, Fabio Seggiani e Simone Arcuri;

viene sottoscritto il Regolamento Assistenze della Cassa Edile di Siena concordato tra le parti il 14 dicembre 2017 il cui testo, allegato al presente accordo, sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente alla prima occasione utile.


ANCE SIENA




Fillea - CGIL



Filca - CISL



Feneal - UIL



REGOLAMENTO ASSISTENZE

Art. 1 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa Edile sono:

- Art. 4 – INTEGRAZIONE SALARIALE PER MALATTIA, INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, T.B.C.
- Art. 5 – INTEGRAZIONE SALARIALE PER MALATTIA AL LAVORATORE RICOVERATO IN OSPEDALE PRIVO DI NUCLEO FAMILIARE A CARICO
- Art. 6 – INTEGRAZIONE SALARIALE PER CURE TERMALI O CLIMATICHE
- Art. 7 – SUSSIDI PER MORTE
- Art. 8 – SUSSIDI STRAORDINARI
- Art. 9 – ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI INFORTUNIO SUPERIORE A 90 GIORNI
- Art. 10 – ASSEGNO FAMILIARE
- Art. 11 - RIMBORSO GIORNATA LAVORATIVA PER VISITA SPECIALISTICA ED ESAME DIAGNOSTICO
- Art. 12 - PROTESI DENTARIE - OCULISTICHE - ACUSTICHE – ORTOPEDICHE
- Art. 13 – RIMBORSI SPESE SCOLASTICHE
- Art. 14 – BORSE DI STUDIO
- Art. 15 – FONDO DI GARANZIA
- Art. 16 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO
- Art. 17 – PAGAMENTO ACCANTONAMENTI
- Art. 18 – LIQUIDAZIONI ANTICIPATE
- Art. 19 – PREMIO GIOVANI
- Art. 20 – RIMBORSO 730/2018

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE L'ASSISTENZA

Ha diritto di ricevere le prestazioni assistenziali dalla Cassa Edile di Siena l'operaio per il quale sia stata regolarmente effettuata dall'impresa, mediante la denuncia mensile dei lavoratori occupati, l'iscrizione con il relativo versamento dei contributi.

Pertanto le forme di assistenza, indicate all'art. 1, verranno erogate agli operai iscritti alla Cassa Edile e dipendenti da imprese che siano in regola con i versamenti contributivi.

Le domande di operai dipendenti da Imprese non in regola rimarranno sospese fino a quando le aziende non avranno provveduto a regolare la propria posizione.

Tale circostanza sarà comunicata agli operai ed alle Aziende.

Art. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA

L'operaio che si trova nelle condizioni di usufruire delle prestazioni deve presentare richiesta scritta, su modulo predisposto, corredata di tutta la documentazione prevista per ciascuna prestazione, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dal presente regolamento.

La documentazione da allegare alla domanda è in carta libera.

La documentazione può essere presentata in copia purché leggibile in tutte le sue parti; in caso contrario o per verifiche la Cassa Edile può chiedere l'originale.

L'erogazione della prestazione avverrà dopo la verifica d'iscrizione dell'operaio dalla denuncia mensile (MUT).

Art. 4 – INTEGRAZIONE SLARIALE PER MALATTIA, INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, T.B.C.

Il rimborso alle imprese del trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale, nei termini e modalità stabilite dal CCNL e dalla contrattazione integrativa provinciale, anticipato agli operai, avverrà a seguito di denuncia degli eventi sul primo Modello Unico Telematico (MUT) utile ed, entro gli stessi termini, della trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di:

- 1) certificazione medica comprovante gli eventi di cui trattasi e la loro durata,
- 2) copia della busta paga dalla quale risulti la corresponsione al lavoratore del trattamento economico di cui si chiede il rimborso.

Non si provvederà al rimborso in assenza della documentazione di cui sopra.

Il rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio se, nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate, per l'operaio interessato, almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore, come sopra computate, risultino inferiori a 450, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito o conguagliato all'impresa per intero.

Il minimale di 450 ore non riguarda i lavoratori assunti in prova il cui rapporto di lavoro è stato risolto.

Il rimborso alle imprese avverrà previa verifica delle condizioni di cui sopra e solamente dopo il pagamento della contribuzione afferente il periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso.

Il trattamento di cui sopra è corrisposto anche nei casi di T.B.C.

In caso di infortunio o malattia professionale l'operaio e l'apprendista a partire dal 1° giorno e nei limiti della conservazione del posto di lavoro hanno diritto ad una indennità pari al

100% della retribuzione minima contrattuale (paga base, contingenza, indennità territoriale) al netto delle ritenute di legge e contrattuali; pertanto la Cassa Edile corrisponderà una integrazione economica nella misura del 40%.

Art. 5 - INTEGRAZIONE SALARIALE PER MALATTIA AL LAVORATORE RICOVERATO IN OSPEDALE PRIVO DI NUCLEO FAMILIARE A CARICO

Nel caso in cui un operaio, privo di nucleo familiare, si trovi ricoverato in ospedale e, quindi, allo stesso, in virtù della legislazione vigente, viene corrisposta una indennità economica inferiore a quella prevista per gli altri operai con nucleo familiare, la Cassa Edile, in osservanza del principio che a tutti i lavoratori del settore deve essere garantita una parità di trattamento, nel senso che venga loro integrato il 100% del salario contrattuale, erogherà allo stesso un'indennità economica superiore a quella prevista per la malattia, compensando la percentuale erogata in meno dall'I.N.P.S..

Gli operai interessati devono produrre alla Cassa Edile, entro 30 giorni dalla data riportata nel certificato di dimissioni dalla struttura ospedaliera, la domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'impresa attestante il periodo di malattia;
- 2) prospetto di liquidazione dell'indennità economica effettuata dall'Azienda con l'indicazione delle percentuali liquidate;
- 3) certificato di stato di famiglia.

La Cassa Edile provvederà all'istruttoria della domanda ed alla liquidazione della stessa non appena questa perverrà agli uffici completa della documentazione anzidetta.

Art. 6 - INTEGRAZIONE SALARIALE PER CURE TERMALI E CLIMATICHE

Gli operai che si trovino nella necessità documentata di usufruire di cure termali e climatiche, hanno diritto a percepire dalla Cassa Edile una indennità economica integrativa del salario non percepito per un periodo non superiore a 15 giorni.

In caso di cure termali non autorizzate da INAIL gli operai, preventivamente, dovranno chiedere la prescrizione al medico curante in doppia copia e autorizzazione dall'ASL con effettuazione di visita medica specialistica da richiedersi a Cassa Edile.

Gli interessati devono, a cure ultimate, ed entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle cure, presentare domanda alla Cassa Edile corredata dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'azienda attestante l'assenza dal lavoro per cure termali;
- 2) certificazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. relativa all'autorizzazione delle cure ed attestante altresì l'indennità economica eventualmente corrisposta all'operaio nel suddetto periodo;
- 3) prescrizione del medico curante;
- 4) certificazione rilasciata dall'A.S.L. attestante i requisiti sanitari per fruire delle cure termali previa richiesta alla Cassa Edile di una lettera di autorizzazione per visita specialistica presso la A.S.L.;
- 5) certificazione medica rilasciata dalle stazioni di cura termale o climatica.

La Cassa Edile provvederà ad integrare fino alla percentuale del 90% del salario contrattuale.

Le domande saranno liquidate di volta in volta, non appena perverranno alla Cassa Edile complete di tutti i documenti richiesti.

Art. 7 – SUSSIDI PER MORTE

In caso di morte dell'operaio iscritto, dovuta a qualsiasi causa, la Cassa Edile corrisponderà al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado, un assegno di morte per Euro 2.066,00 aumentato di Euro 207,00 per ogni figlio a carico del lavoratore deceduto. Nel caso in cui la morte derivi da infortunio sul lavoro l'assegno che la Cassa Edile corrisponderà agli aventi diritto, indicati al primo comma, sarà

di Euro 5.165,00 oltre a Euro 310,00 per ogni figlio a carico del lavoratore deceduto. Saranno altresì erogate Euro 310,00 per ogni figlio a carico per i due anni successivi al decesso del genitore. Gli interessati devono far pervenire la domanda alla Cassa Edile, al più presto possibile e nel termine massimo di un anno, la domanda corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di morte; 2) certificato di stato di famiglia del lavoratore al momento del decesso; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il dichiarante conviveva con il defunto. Tutta la documentazione sarà rilasciata dal Comune di competenza in carta libera.

Art. 8 - SUSSIDI STRAORDINARI

La Cassa Edile erogherà sussidi straordinari agli operai iscritti che ne facciano richiesta, previa apposita delibera del Comitato di Gestione, valutata la particolarità ed eccezionalità del caso, avuto riguardo alla situazione economica del richiedente ed alla situazione finanziaria e di bilancio del fondo assistenza della Cassa Edile.

Art. 9 - ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI INFORTUNIO SUPERIORE A 90 GIORNI

Nel caso in cui l'infortunio subito dall'operaio abbia una durata superiore a 90 giorni, poiché l'I.N.P.S. cessa l'erogazione degli assegni per nucleo familiare dopo il 90° giorno di infortunio, la Cassa Edile erogherà all'operaio la somma dovuta a titolo di assegni familiari. Gli interessati non devono compiere adempimento alcuno in quanto la Cassa Edile, nella liquidazione delle pratiche di infortunio, quando riscontra che una pratica supera il 90° giorno, provvederà a richiedere all'impresa, presso la quale l'operaio presta la propria opera, l'apposita certificazione ed inviare gli importi dovuti direttamente all'interessato.

Art. 10 - ASSEGNO MATRIMONIALE

La Cassa Edile erogherà, una sola volta, all'operaio iscritto con almeno 400 ore di anzianità di iscrizione, la somma di Euro 775,00 in occasione del matrimonio.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile i seguenti documenti:

- 1) richiesta su modulo prestazioni,
- 2) certificato di matrimonio; in caso di documento proveniente da altro Stato occorre traduzione certificata in italiano.

Art. 11 - RIMBORSO GIORNATA LAVORATIVA PER VISITA SPECIALISTICA ED ESAME DIAGNOSTICO

La Cassa Edile provvederà a rimborsare all'operaio iscritto l'importo corrispondente al salario della giornata lavorativa, dallo stesso non percepito in occasione di visita specialistica ed esame diagnostico.

Sono rimborsate soltanto visite specialistiche ed esami diagnostici effettuati in Italia.

Documenti occorrenti:

richiesta su modulo prestazioni corredata dei seguenti documenti: 1) dichiarazione dell'impresa attestante che l'operaio è stato assente dal lavoro, e l'ammontare del salario non percepito; 2) certificato dello specialista, fattura o ticket che attesti l'effettuazione della visita

Art. 12 - PROTESI DENTARIE - OCULISTICHE - ACUSTICHE – ORTOPEDICHE

La Cassa Edile erogherà all'operaio iscritto che abbia avuto bisogno di protesi dentarie una somma massima pari a 78 euro a dente sostituito per un massimo di 32 denti sostituiti.

L'importo rimborsato per ciascun dente non potrà superare la relativa cifra indicata in fattura. Parimenti sarà erogato un contributo per protesi oculistiche, acustiche ed ortopediche, limitatamente al 50% del loro costo. Le prestazioni di cui sopra potranno essere usufruite nell'arco temporale di quattro anni sino alla concorrenza di 2.500 euro, con un limite massimo di rimborso pari a 625 euro l'anno per ogni avente diritto.

Gli importi annui superiori a 625 euro saranno dilazionati negli anni successivi nell'arco del quadriennio. Tali erogazioni saranno riconosciute ai lavoratori con un'anzianità d'iscrizione alla Cassa Edile di Siena pari a 400 ore.

Documenti:

richiesta su modulo prestazioni, allegando i seguenti documenti tradotti in Italiano o Inglese se le prestazioni non sono effettuate in Italia:

A. protesi dentarie:

fattura con indicazioni specifiche sull'intervento ed il numero dei denti sostituiti;

B. protesi oculistiche, acustiche ed ortopediche:

fattura d'acquisto con attestazione occhiali o lenti da vista, protesi acustiche, protesi ortopediche.

Art. 13 – RIMBORSI SPESE SCOLASTICHE

I rimborsi forfettari agli operai sulle spese sostenute per i figli studenti in Italia non ripetenti e, per l'università, in regola con il piano di studi sono stabiliti come segue:

Medie inferiori: spese sostenute fino ad un massimo di euro 180

Medie superiori spese sostenute fino ad un massimo di euro 280

Università spese sostenute fino ad un massimo di euro 430

Documenti occorrenti:

1) richiesta su modulo prestazioni,

2) certificato di iscrizione della scuola media inferiore superiore, attestante che l'alunno non è ripetente e per l'università idonea documentazione dalla quale risulti il superamento degli esami inseriti nel piano di studi per l'anno di riferimento.

3) stato di famiglia dell'operaio.

Le domande per il rimborso delle spese scolastiche dovranno pervenire tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - BORSE DI STUDIO

Le borse di studio per i figli degli operai sono così stabilite:

Università € 800; Medie superiori € 500; Medie inferiori € 150

Università

Gli studenti universitari dovranno essere in regola con il piano di studi ed avere una votazione media degli esami sostenuti non inferiore a 25/30.

Gli interessati dovranno presentare alla Cassa Edile:

1) richiesta su modulo prestazioni specifico,

2) certificato dell'Università dal quale risulti la certificazione degli esami sostenuti con l'indicazione dei voti conseguiti e l'attestazione che non trattasi di studente fuori corso.

Termine tassativo di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione prevista: 31 dicembre dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.

Medie superiori

Gli studenti delle scuole medie superiori dovranno avere una votazione media non inferiore a 7/10 negli scrutini o sessione di esami e non inferiore a 70/100 negli esami di maturità o diploma.

Gli interessati dovranno presentare alla Cassa Edile:

1) richiesta su modulo prestazioni,

2) certificato della scuola media superiore frequentata dal quale risulti:

a) i voti conseguiti nelle singole materie di studio o della votazione ottenuta nell'esame di maturità o diploma,

b) l'esito finale dello scrutinio,

c) la dichiarazione che non si tratta di studente ripetente.

Termine tassativo di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione prevista: 31 dicembre dello stesso anno in cui sono sostenuti gli esami o gli scrutini.

Medie inferiori (licenza media)

Gli studenti delle scuole medie inferiori dovranno superare l'esame di Licenza Media con una votazione non inferiore a 7/10.

Gli interessati dovranno presentare alla Cassa Edile:

- 1) richiesta su modulo prestazioni,
- 2) certificato della scuola media inferiore frequentata dal quale risulti il voto

Art. 15 – FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Cassa Edile di Siena un fondo di garanzia per gli operai dipendenti da imprese che si trovino in procedura concorsuale: fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo. Agli operai di dette imprese la Cassa Edile di Siena anticiperà, mediante prelievo dal suddetto Fondo di Garanzia, le somme dovute agli stessi dalle aziende a titolo di accantonamento, ivi compreso quello per malattia e infortuni, e sempre che agli stessi le suddette somme non siano state pagate dalle curatele delle procedure concorsuali. Le anticipazioni agli operai avverranno nel modo seguente e sono subordinate alle seguenti condizioni: 1) le Organizzazioni Sindacali rivolgeranno apposita richiesta alla Cassa Edile; 2) le Aziende dovranno fornire all'Ente le denunce nominative dei lavoratori occupati, relative ai periodi per i quali è richiesta l'anticipazione; 3) gli operai dovranno rilasciare dichiarazione a favore della Cassa Edile nella quale sia espressamente dichiarato che l'Ente solo ha la facoltà di procedere all'insinuazione nel passivo della procedura concorsuale per le somme che saranno anticipate. Le somme che saranno recuperate dall'Ente, andranno ad incrementare il Fondo di Garanzia dal quale è avvenuto il prelevamento per la anticipazione. L'erogazione delle somme da parte della Cassa Edile, una volta perfezionata la pratica, avverrà in occasione della liquidazione semestrale più prossima

Art. 16 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO

La Cassa Edile potrà fornire annualmente ai lavoratori i seguenti capi di vestiario: una felpa, una maglietta, n. 2 paia di scarpe (una estiva e una invernale), n. 2 paia di guanti. Le prestazioni del vestiario, nell'unica fornitura annuale, saranno erogate ai lavoratori, in forza alle aziende iscritte alla Cassa Edile al 31 gennaio dell'anno in corso, che abbiano maturato, alla data, almeno 400 ore di iscrizione all'Ente bilaterale. La verifica di regolarità contributiva prevista dall'articolo 2 si intende riferita la momento dell'ordine della fornitura.

La Cassa Edile predisporrà apposita banca dati che sia in grado, al fine di gestire in automatico tale prestazione, di identificare i lavoratori con diritto alla prestazione medesima e le relative taglie attraverso le quali chiedere la fornitura del vestiario stesso. La Cassa Edile provvederà a spedire i relativi ordini di fornitura a favore dei lavoratori ancora iscritti alla data di inizio dell'ordine medesimo e comunque in modo da far rispettare i tempi di consegna in un'unica fornitura entro il 31 ottobre. Le parti sociali sottoporranno tale assistenza a verifica periodica.

Art. 17 - PAGAMENTO ACCANTONAMENTI

La liquidazione della gratifica natalizia, ferie e festività è corrisposta agli operai in due rate semestrali:

- liquidazione Ottobre/Marzo entro il 15 luglio;
- liquidazione Aprile/Settembre entro il 20 dicembre.

Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento è fatto obbligo agli operai di comunicare in tempo utile gli eventuali cambiamenti di domicilio o indirizzo.

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione,

in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio all'Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquidi ed esigibili.

Art. 18 - LIQUIDAZIONI ANTICIPATE

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto soltanto nei seguenti casi:

- 1) quando l'iscritto passa alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile ed affine;
- 2) quando l'iscritto diviene imprenditore;
- 3) in caso di espatrio dell'iscritto;
- 4) in caso di morte dell'iscritto o di un familiare convivente a carico;
- 5) in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o richiamo.

Documentazione:

- in ogni caso domanda in carta libera,
- nel caso di cui al punto 1): dichiarazione su carta intestata del datore di lavoro esercente attività diversa da quella edile;
- nel caso di cui al punto 2): certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- nel caso di cui al punto 3): espatrio documentato da passaporto valido o contratto di lavoro con ditta estera;
- nel caso di cui al punto 4): certificato di morte, stato di famiglia, atto notorio indicante gli eredi e la delega con firma autenticata degli eventuali eredi maggiorenni in favore di una persona per la riscossione della quota parte loro spettante.
- nel caso di cui al punto 5): cartolina di precetto.

Art. 19 - PREMIO GIOVANI

Ai lavoratori di età compresa tra i 15 ed il compimento del 30° anno di età che abbiano maturato una permanenza minima di trenta mesi consecutivi alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile di Siena in regola con il versamento dei contributi, verrà erogato un premio di € 550 lordi.

Al contributo di cui sopra avrà diritto il lavoratore che abbia maturato almeno 16 mesi dei 30 mesi sopraindicati d'iscrizione presso la Cassa Edile di Siena e intendendo gli ulteriori 14 mesi continuativi d'iscrizione presso altre Casse Edili anche se con imprese diverse ma aventi sede in provincia di Siena.

I lavoratori che abbiano sostenuto e frequentato almeno un corso di formazione, non obbligatorio per legge, presso l'Ente Scuola Edile matureranno il diritto al premio dopo 20 mesi continuativi d'iscrizione alla Cassa Edile di Siena. Il premio sarà erogato a domanda dell'interessato alla maturazione del requisito e comunque non oltre il 12° mese successivo al compimento del 30° anno di età.

Art. 20 – RIMBORSO MODELLO 730/2018

In via sperimentale, per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, i lavoratori, che hanno compilato il modello 730 presso uno dei CAAF convenzionati con la Cassa Edile di Siena, possono richiedere un rimborso della spesa sostenuta per la compilazione fino all'importo massimo di 15 euro. La prestazione verrà ridiscussa ogni anno.

Documenti occorrenti:

- 1) richiesta su modulo prestazioni
- 2) copia ricevuta fiscale rilasciata dal CAAF convenzionato